



Commento alla modifica dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra

Versione del 28 marzo 2021

1. Punti essenziali del progetto

La presente ordinanza illustra i necessari adeguamenti delle disposizioni d'esecuzione, al fine di attuare le modifiche della legge COVID-19 nel campo degli sport di squadra adottate dal Parlamento il 19 marzo 2021. L'elemento centrale è la disposizione dell'articolo 12b capoverso 6 lettera b secondo la quale i club che non rispettano i requisiti di riduzione dei salari elevati dovrebbero comunque ricevere contributi a fondo perso. In linea di principio, tuttavia, tali contributi non dovrebbero rappresentare al massimo due terzi delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti bensì, al massimo, la metà di tali entrate, realizzate da un club nelle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 2

Capoverso 2, lettere c e d: dopo che il Parlamento ha abrogato l'articolo 12b capoverso 5 della legge COVID-19, viene abrogata anche la disposizione dell'ordinanza secondo cui un richiedente deve documentare il rimborso di prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport. Lo stesso vale per la dichiarazione del richiedente di rinunciare in futuro a tali fondi.

Capoverso 2, lettera e^{bis}: l'articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 subordina la concessione di contributi ai club alla condizione che, per cinque anni a decorrere dalla loro ricezione, la massa salariale di tutti i collaboratori e di tutti i giocatori del club interessato può aumentare al massimo in misura equivalente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Oltre agli altri documenti già elencati nel capoverso 2, i club devono pertanto fornire indicazioni sulla massa salariale della stagione 2019/2020. Per verificarne l'attendibilità, l'UFSPO può richiedere copia dei rispettivi contratti e certificati di salario.

Capoverso 4: se un club non è in grado o non è disposto a effettuare le necessarie riduzioni salariali, lo può dichiarare nell'ambito della presentazione della richiesta e rinunciare alla documentazione dei redditi versati, prevista al capoverso 2 lettera e. Il formulario di richiesta dell'UFSPO, a disposizione dei club, viene adeguato di conseguenza.

Non sono esentati dalla documentazione di cui alla lettera e i club che nella stagione di riferimento 2018/2019 non hanno versato salari che superano l'importo massimo secondo la LAINF e che quindi non sono tenuti a effettuare riduzioni salariali. Essi devono per lo meno dimostrare tale fatto mediante libri giornali dei salari o un conto annuale sottoposto a revisione contabile se intendono percepire contributi nella misura massima di 2/3 delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti della stagione 2018/2019.

Articolo 3

Capoverso 1^{bis}: il capoverso 1 stabilisce che dai biglietti che sono parte di pacchetti d'ingresso dev'essere dedotto il valore di servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari. In pratica, ora ne risulta che, specialmente per i biglietti VIP delle categorie più elevate, una volta dedotta una parte di catering plausibile rimangono importi per ingresso singolo fino a 700 franchi circa nell'hockey su ghiaccio e fino a 400 franchi nel calcio. Con importi così elevati è ipotizzabile che vi siano incluse quote di sponsorizzazione o di patroni nonché fattori inerenti a prestazioni di servizio quali «posti nei palchi VIP» o «messa a disposizione di una piattaforma di rete/business interessante». La perdita di siffatte entrate da sponsorizzazioni, patroni o prestazioni di servizio non è però contemplata dall'articolo 12b della legge COVID-19. Basandosi su confronti trasversali in seno alle leghe, si può presumere che tali quote siano incluse nei prezzi dei biglietti che superano un importo di 250 franchi per le partite della Super League nel calcio e della National-League nell'hockey su ghiaccio. Per le partite delle rimanenti leghe nel campo di applicazione dell'articolo 12b della legge COVID-19, tale valore deve partire dalla metà, ossia da 125 franchi.

Articolo 5

Capoverso 1: l'articolo 12b capoverso 9 della legge COVID-19 stabilisce ora che le richieste di contributi concernenti partite disputate tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2020 possono essere presentate sino al 30 aprile 2021. Avranno così la possibilità di chiedere a posteriori contributi per queste partite dell'anno scorso anche i club che non vogliono o non possono procedere a riduzioni di stipendi. Al contempo, si semplifica in generale il sistema dei termini. D'ora in poi, oltre alla data del 30 aprile 2021 fissata dal Parlamento, sarà fissato soltanto un ulteriore termine per la presentazione della richiesta, il 31 luglio 2021. L'idea è che tutti i club presentino entro la fine di aprile 2021 le richieste per la concessione dei contributi per le partite svoltesi entro la fine di marzo 2021. Le richieste per le rimanenti partite della stagione 2020/2021 vanno presentate entro la fine di luglio 2021.

Capoverso 3: a seguito dell'abrogazione da parte del Parlamento dell'articolo 12b capoverso 5 della legge COVID-19, oltre all'articolo 2 capoverso 2 lettere c e d si intende abrogare l'articolo 5 capoverso 3 lettera a, rinunciando così a questa limitazione della concessione dei contributi.

Articolo 6

Capoverso 5: con il completamento dell'articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 e la contemporanea riformulazione dell'articolo 12b capoverso 6 lettera c rimane irrisolta la questione della durata del mantenimento della riduzione dei salari. Anche se la lettera c fa riferimento a una massa salariale indipendente dalle misure alla lettera b, la legge non può in nessun modo essere interpretata come lasciapassare per i club per definire accordi di riduzione dei salari «pro forma» e invalidarli non appena avranno ricevuto i contributi. Una tale interpretazione non sarebbe compatibile con la distinzione fatta nella lettera b tra contributi che ammontano al massimo a due terzi delle entrate non realizzate dalla biglietteria e contributi che ammontano al massimo alla metà di tali entrate. Anche se l'articolo 12b della legge COVID-19 non definisce esplicitamente un limite temporale per la durata delle misure di riduzione dei salari, l'articolo 12b capoverso 6 lettera b deve essere concretizzato in modo tale che, conformemente all'obiettivo della legge, i redditi medi ridotti siano mantenuti durante l'intero periodo di validità della base legale, ovvero fino a fine 2021.

Articolo 6a Massa salariale della stagione 2019/2020

Capoverso 1: a causa dell'epidemia di COVID-19 e delle relative misure di contenimento, la stagione

2019/2020 non ha potuto essere conclusa in tutte le leghe. Il campionato di hockey su ghiaccio, ad esempio, è stato interrotto alla fine dei gironi di qualificazione e prima dei playoff/playout. Nel calcio il campionato è stato sospeso a lungo e si è concluso più tardi del previsto. I salari dei giocatori nelle massime leghe del calcio e dell'hockey su ghiaccio sono fortemente influenzati da complessi sistemi di premi e di bonus, i quali a causa della pandemia in corso non hanno potuto essere versati come previsto. Inoltre, durante l'interruzione dei campionati i versamenti dei salari sono stati in parte sostituiti da indennità per lavoro ridotto. A causa di tali fattori esterni, risulterebbe una disparità di trattamento tra i club delle diverse leghe se, per stabilire la massa salariale di riferimento per il futuro, si facesse riferimento ai salari effettivamente versati alla fine della stagione 2019/2020. Con la nozione di massa salariale è pertanto da intendersi la somma complessiva dei salari, premi e bonus concordati che il club si è impegnato a versare all'inizio della stagione. I club saranno così messi nelle condizioni di continuare a versare premi e bonus adeguati e basati su un'intera stagione regolare.

Non fanno parte della massa salariale gli oneri che sono legati a un pagamento del salario, ma non sono una remunerazione per il lavoro svolto, quali spese per imposte alla fonte, rimborso di spese, assegni per i figli inoltrati. Il club deve procedere a opportune delimitazioni e documentarle.

Capoverso 2: cambiamenti al di fuori dell'esercizio di gioco della prima squadra, come l'esclusione o l'aggiunta di esercizi di ristorazione oppure l'outsourcing o l'insourcing di un reparto di marketing nei club, comportano relativi adeguamenti alla massa salariale.

Articolo 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore

L'articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 prevede che per cinque anni tutti i club che hanno ricevuto contributi possano aumentare la propria massa salariale al massimo in misura equivalente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Tuttavia, i club promossi in una lega superiore devono ottenere maggiore libertà di manovra per essere competitivi anche lì. Possono aumentare la propria massa salariale al massimo del 50 per cento. Ciò è conforme, per analogia, all'attuale disciplinamento.

Articolo 8a Determinazione dei contributi

A seconda che un club effettui o meno le necessarie riduzioni salariali, il contributo massimo che può chiedere per partita è pari al 66,66 per cento o al 50 per cento della media delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti della stagione attuale. Vanno dedotte le entrate effettive generate dalla vendita di biglietti per le partite svoltesi nella stagione 2019/2020. Ai fini della determinazione dei contributi entro l'ammontare dei contributi stessi, sono decisivi i crediti in essere e il principio della parità di trattamento di tutti i richiedenti. Alla gestione dei crediti e alla parità di trattamento dei richiedenti sono funzionali, tra l'altro, i termini imposti. Le richieste presentate al di fuori di essi vengono pertanto elaborate soltanto quando è accertato che tutti i richiedenti possono essere agevolati in egual misura.

Articolo 9a Restituzione di contributi

L'articolo 12b capoverso 7 della legge COVID-19 conferisce ora al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni volte a prevenire abusi. Essi sono potenzialmente ipotizzabili nel sistema dell'articolo 12b della legge COVID-19 in relazione all'obbligo di riduzione dei salari e all'obbligo di mantenere comunque un determinato livello salariale. Al contempo, con le misure di lotta contro gli abusi non dev'essere però limitata inutilmente la libertà imprenditoriale dei club. Nel quadro dell'articolo 6a capoverso 2 anche in futuro sono possibili adeguamenti strutturali nel club. Sono tuttavia

qualificate come abusive le misure avvenute nel chiaro intento di eludere le disposizioni della legge o il controllo della loro osservanza.

* * *

*